

(C.R.E.L.);

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche alla composizione del Comitato predetto;

DECRETA

Art. 1

Al decreto presidenziale n. 193-A del 15 settembre 1966, con il quale è stato istituito il Comitato di consultazione e di studio per i problemi della economia e del lavoro, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 2, punto 2), le parole: « da sei esperti tecnici » sono sostituite dalle parole « da nove esperti tecnici »;

DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 1967
(705)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Messina.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Re-

gione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali riunitasi in regolare adunanza in data 23 aprile 1964, ha deliberato la imposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti della fascia costiera nord del territorio comunale di Messina, delimitata nell'allegata planimetria;

Considerato che il verbale della seduta del 23 aprile 1964 della Commissione predetta, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 della citata legge, per il periodo prescritto, all'albo del Comune di Messina e depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali interessate;

Esaminate le opposizioni prodotte dai signori Maria e Mirella Grasso, Caterina Madaffari, Giuseppe Franza e dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti di Messina, nonché le relative controdeduzioni della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di edificabilità, ma comporta soltanto l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che tutta la fascia costiera nord del territorio comunale di Messina, delimitata nell'allegata planimetria, si estende armonicamente tra i mari Tirreno e Ionio, dando luogo ad un suggestivo susseguirsi di quadri naturali costituiti: da ridenti paesaggi che si affacciano sullo Stretto, da pittoreschi laghi, da tradizionali villaggi di pescatori, dall'armonico degradare delle colline verso il mare da cui si ammira la visione dell'incomparabile spettacolo dello Stretto e della costa calabrese nonché dalla particolare configurazione della zona prospiciente sul mare Tirreno - ricca di vegetazione - che dà luogo ad un caratteristico alternarsi di dolci declivi e forti pendii consentendo la visione di molteplici ed incantevoli scenari di bellezze naturali;

Ritenuto necessario, pertanto sottoporre al vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona delimitata nell'allegata planimetria, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1 commi 3 e 4 della stessa legge e dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la nota n. 51724 del 16 febbraio 1967 con la quale il Ministro della Marina Mercantile ha manifestato il suo assenso, a termini dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rappresentando, tuttavia, la necessità che dal vincolo vengano escluse le aree del demanio marittimo estendentisi tra la foce del torrente « Annunziata » ed il « Canale Inglese ».

Di concerto con l'Assessore regionale del turismo, comunicazione e trasporti;

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona del territorio comunale di Messina, descritta nell'allegata planimetria e delimitata da una linea ideale che, partendo da 20 metri a monte del ponte sul torrente Annunziata, segue la strada panoramica dello Stretto, mantenendosi a 20 metri a monte della sede stradale fino al torrente Guardia; da qui segue la sponda destra di tale torrente fino al congiungimento con la strada comunale Marotta Bianchi in corrispondenza dell'Istituto Annibale di Francia e da questo punto fino al congiungimento di detta strada con la provinciale Principe-Faro Superiore; segue tale strada fino al centro del villaggio di Faro Superiore e quindi sfiorando il margine sinistro dello stradale Faro Superiore-Tono ne segue il corso fino al mare; da qui volge verso est e seguendo sempre l'arenile tocca la lanterna del faro e quindi volge verso sud, seguendo la battigia del mare Ionio fino alla foce del torrente Annunziata; da tale punto seguendo la sponda sinistra del torrente viene a ricongiungersi col punto di partenza sito a 20 metri a monte del ponte sul predetto torrente.

Art. 2

Sono escluse dal vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, le aree del demanio marittimo estendentisi tra la foce del torrente « Annunziata » ed il « Canale Inglese ».

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 23 aprile 1964 della Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali.

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al comune di Messina perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con la planimetria, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso Comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza suddetta comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 6 luglio 1967.

CONIGLIO
GRIMALDI

ALLEGATO

*Commissione Provinciale
per la tutela delle bellezze naturali
Messina*

Verbale della seduta del 23 aprile 1964

L'anno 1964 il giorno 23 del mese di aprile in Messina, alle ore 10, nei locali del Palazzo della Provincia, si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali, giusta invito del Presidente diramato il 14 aprile 1964.

Sono presenti i signori:

- 1) on.le dr. Carlo Stagno D'Alcontres - Presidente;
- 2) prof. Renato Chiurazzi - V. Presidente;
- 3) dott. Michele Ballo - componente;
- 4) dott. Antonio Stancanelli - componente;
- 5) dott. ing. Pietro Colonna - componente;

E' assente giustificato il componente avv. Angelo Mazzullo.

Assiste la seduta, quale segretario, il dr. Ermano Jannuzzi, funzionario di ruolo della Provincia.

E' altresì, presente l'ingegnere Eugenio De Leo, ingegnere capo del comune di Messina, delegato dal Commissario al Comune.

In apertura di seduta il vice presidente prof. Ghiurazzi, esprime la necessità che la Commissione si riunisca periodicamente, possibilmente al primo martedì di ogni mese al fine di dare maggiore impulso ai lavori. Sottolinea la necessità di istituire a Messina una Sezione della Soprintendenza ed a tale fine si riserva di chiedere la collaborazione del Presidente della Provincia.

Passando all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, la Commissione esamina l'opportunità di vincolare la zona nord del territorio del Comune di Messina per evitare la deturpazione del paesaggio. Tutti i componenti partecipano appassionatamente alla discussione e quindi la Commissione adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

Considerato che la Riviera Nord del Comune di Messina, lungo lo Stretto omonimo, offre incantevoli scenari di bellezze naturali che possono agevolmente godersi da ogni punto della strada panoramica e dall'ampia strada provinciale che si snoda lungo la fascia costiera;

Ritenuto che per conservare l'attuale suggestiva bellezza panoramica è necessario opporsi ad ogni iniziativa edilizia che possa tradursi in deturpazione del paesaggio;

Delibera:

Vincolare, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939 n. 1497 art. 1 commi 3 e 4, il tratto di territorio appresso specificato ricadente nel Comune di Messina:

La zona che, partendo da 20 metri a monte del ponte sul torrente Annunziata, segue la strada panoramica dello Stretto, mantenendosi a 20 metri, a monte della sede stradale fino al Torrente Guardia. Da qui segue la sponda destra di tale Torrente fino al congiungimento con la strada comunale Marotta Bianchi in corrispondenza dello

Istituto « Annibale di Francia » e da questo punto fino al congiungimento di detta strada con la provinciale Principe - Faro Superiore. Segue tale strada fino al centro del Villaggio Faro Superiore e quindi sfiorando il margine sinistro dello stradale Faro Superiore-Tono, ne segue il corso fino al mare. Da qui volge verso Est e seguendo sempre l'arenile tocca la lanterna del Faro e quindi volge verso Sud, seguendo la battigia del Mare Jonio fino alla foce del Torrente Annunziata. Da tale punto, seguendo la sponda sinistra del Torrente, viene a congiungersi col punto di partenza sito a 20 metri a monte del ponte sul predetto Torrente.

L'Ingegnere Capo del Comune, De Leo, si impegna a fornire la cartografia relativa, nel più breve tempo possibile.

Alle ore 13,30 la seduta viene tolta e rinviata a data da destinarsi.

Il Presidente:
C. Stagno D'Alcontres

Agricoltura e Foreste

DECRETO 6 maggio 1967 (706)

Speciale autorizzazione in materia di caccia nei territori dei comuni di Sancipirello e San Giuseppe Jato.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L. 7 maggio 1948 n. 789;

Visto il T.U. sulla caccia R.D. 5 giugno 1939 numero 1016;

Visto il Calendario venatorio 1966-67 n. 66 del 28 luglio 1966;

Visto il D.A. n. 10 del 1° marzo 1967;

Ritenuto che la caccia alla tortora all'aspetto (posta) è consuetudinaria e ricorrono le condizioni previste nel 3° comma dell'art. 12 del T.U. 5 giugno 1939 n. 1016;

Considerato che il provvedimento non danneggia le colture e la selvaggina nobile stanziale;

Riconosciuta la necessità di emanare le seguenti disposizioni in linea del tutto eccezionale e soltanto per il corrente passo primaverile:

DECRETA

Art. 1

La caccia alla sola tortora all'aspetto (posta), senza l'ausilio dei cani, ed in appostamenti fissi e temporanei, fino al 30 maggio 1967, è autorizzata, oltre che nelle località precisate all'art. 3 del D.A. n. 10 del 1° marzo 1967, anche nei territori dei Comuni di Sancipirello e San Giuseppe Jato (Provincia di Palermo).

Art. 2

Alla pubblicazione del presente decreto provvederà il Comitato provinciale della caccia di Palermo con apposito manifesto.

Palermo, 6 maggio 1967.

FASINO